



Camilla Rivani Farolfi  
NOTAIO

Repertorio n. 1047

Raccolta n. 701

18/06/2019

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di giugno alle ore diciotto.

In Milano, presso la sede dell'associazione di cui infra in Via Piacenza n. 14.

Avanti a me Dottoressa Camilla Rivani Farolfi, Notaia in Paullo ed iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

è presente la signora

**ULIVI Avv. MANUELA**, nata a Poggio Rusco (MN) il 29 luglio 1960, domiciliata a Milano (MI), in Via Piacenza n. 14, Codice Fiscale LVU MNL 60L69 G753J.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, nella sua dichiarata qualità di Presidente dell'Associazione

**"CASA DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE MALTRATTATE ONLUS"**, con sede in Milano, Via Piacenza n. 14, codice fiscale 97086840150, costituita con atto pubblico ricevuto dalla Notaia Rosalia Restivo di Milano in data 14 marzo 1990 rep.34940/4900, registrato a Milano il 23 marzo 1990 al n. 8033 modificato in data 4 ottobre 1994, giusta verbale ricevuto dalla Notaia Maria Luisa Marsala Lupo di Sesto Calende rep.90840/3160, mi richiede di assistere per farne constare le risultanze da pubblico verbale, all'assemblea straordinaria dei soci della predetta Associazione qui convocata in questo giorno ed ora in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione prevista per le ore 7.00 di oggi, a mezzo email del 4 giugno 2019 per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- Modifica Statuto per adeguamento al nuovo Codice del Terzo Settore

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, a norma dello Statuto Sociale, la comparente, la quale, constatata la presenza:

- di n. 17 (diciassette) associate di cui 11 (undici) presenti in proprio e 6 (sei) presenti per delega su un totale di 25 (venticinque) Associate aventi diritto al voto;
- del Consiglio Direttivo in persona della Presidente e delle Consigliere Francesca Garisto e Maria Faustina Serao;
- che l'organo di revisione contabile non è mai stato nominato;

d i c h i a r a

l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La Presidente inizia la sua relazione trattando l'unico punto

Registrato  
a MILANO II  
il **15 luglio 2019**  
n. **11659**  
Serie **1T**  
con € **0,00**  
Bolli € 0

all'ordine del giorno e informa le presenti che occorre modificare lo statuto sociale al fine di adeguarlo al D.Lgs n.117/2017, successivamente integrato con D.Lgs n.105/2018, che disciplina le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cd Enti del Terzo Settore) la cui disciplina risulta essere in parte già in vigore ed in parte subordinata all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In particolare la Presidente espone che:

- nella denominazione deve essere contenuta l'espressione Organizzazioni di volontariato in sigla ODV
- l'ente non ha scopo di lucro;
- l'Ente ha accumulato nel tempo un patrimonio non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) dovuto a donazioni varie di associate e di terzi e che pertanto potrà essere ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;
- per l'organo di controllo si devono applicare le norme sull'organo di controllo per le Società per Azioni;
- le finalità dell'Ente e l'attività da esso svolta coincidono con quelle previste dalla riforma del terzo settore, i diritti, gli obblighi ed i requisiti di ammissione delle associate sono già previsti secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite con l'attività di interesse generale svolta; così come sono già previste le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;
- occorre tenere il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e di controllo e di altri eventuali organi associativi.

La Presidente propone, quindi, di approvare, il nuovo testo dello statuto sociale, nella sua redazione aggiornata.

L'Assemblea, quindi, dopo breve discussione, all'unanimità con voto espresso per alzata di mano,

d e l i b e r a

sotto la **condizione sospensiva della valida iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore:**

- 1) di modificare la denominazione dell'Associazione da "**Casa di accoglienza delle donne maltrattate ONLUS**" in "**Casa di accoglienza delle donne maltrattate Organizzazione di Volontariato**" in breve "**CADMI ODV**",
- 2) di approvare un nuovo testo di statuto composto da n. 15 (quindici) articoli, aggiornato e coordinato con le modifiche previste dalla nuova disciplina, che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", firmato dalla comparente e da me notaio;
- 3) di delegare l'organo amministrativo e per esso la sua presidente a procedere al deposito del nuovo testo dello statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non appena lo stesso verrà istituito apportando allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste

dalle autorità competenti;

4) di delegare la Presidente a compiere tutte le formalità necessarie per il riconoscimento dell'associazione autorizzandola ad apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti.

-@-

Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dall'Art.82 secondo periodo III comma del D.lgs 117/2017 (esenzione da imposta di registro).

Si richiede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (Art.82 V comma del D.lgs 117/2017).

Non essendovi altro su cui deliberare, la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore venti.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alla comparente che da me interpellata lo approva dispensandomi dalla lettura dell'allegato.

Consta di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me completati a mano su cinque pagine intere e fin qui della sesta.

Viene sottoscritto ai sensi di legge dalla comparente, unitamente all'allegato, con me Notaio alle ore venti.

FIRMATO: MANUELA ULIVI

CAMILLA RIVANI FAROLFI

Allegato "A" al n. 1047/701 Rep. del 18/06/2019

**STATUTO**

dell'Associazione di donne "CASA DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE  
MALTRATTATE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO",  
in sigla "CADMI ODV"

**Art. 1) Sede**

L'Associazione ha sede in Comune di Milano.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo l'Associazione potrà istituire e riconoscere come propri, se le esigenze interne ed esterne lo richiederanno, Centri o Comitati periferici in altre località, stabilendo con apposito regolamento compiti, funzioni e strutture.

**Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali**

2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per lo svolgimento prevalente in favore di terzi di una o più attività in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di cui all'articolo 5:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

promuovere e gestire servizi, azioni, iniziative e spazi che forniscano sostegno alle donne che subiscono o hanno subito maltrattamenti e/o violenza.

2.2 Le azioni dell'Associazione sono finalizzate a:

- riconoscere valore al genere femminile;
- affermare la libertà e l'inviolabilità del corpo femminile;
- valorizzare le diversità di culture come risorse fondamentali per uscire dalla violenza;
- salvaguardare i diritti messi in discussione dalla violenza;
- rispondere ai bisogni delle donne che hanno subito maltrattamenti e/o violenze in famiglia e nel sociale.

2.3 L'Associazione ha inoltre lo scopo di costituirsi parte civile nei processi, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo e su imprescindibile consenso della donna.

2.4 Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione si propone di:

- lavorare per sviluppare una cultura politica sull'inviolabilità del corpo femminile incentrata sulla libertà e dignità delle donne;
- fornire alle donne che abbiano subito o subiscano violenze e maltrattamenti il sostegno, gli strumenti e le occasioni per affrontare i problemi di carattere sociale, professionale, psicologico e legale da essi derivanti, sia attraverso l'informazione che con le consulenze;

- offrire ospitalità nelle proprie strutture alle donne ed i loro figli quando ve ne sia la necessità;
- garantire riservatezza, anonimato e segretezza alle donne che si rivolgono all'Associazione.

2.5 Le attività dell'associazione sono:

- la gestione di servizi di consulenza legale e psicologica, ospitalità ed accoglienza, orientamento al lavoro e sostegno pedagogico e psicomotorio;
- la ricerca, lo studio e l'elaborazione sulle esperienze dei Centri anti-violenza e delle Case di accoglienza delle donne in quanto spazi e luoghi di promozione ed autonomia delle donne;
- la produzione e la raccolta di documentazione sui temi presi in esame dall'Associazione, comprese possibili iniziative editoriali ad essa collegate;
- l'informazione e la diffusione di conoscenze su questi temi attraverso la promozione di iniziative specifiche, convegni, seminari, incontri e corsi di aggiornamento, nonché attraverso attività di formazione, innovative e sperimentali, integrative e di supporto

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, ulteriori attività conferendo al Consiglio Direttivo la competenza di individuarle in modo più specifico secondo le necessità emergenti dalla reale operatività.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Per la realizzazione delle attività previste nel presente articolo l'Associazione può avvalersi della collaborazione di sostenitrici e sostenitori, di enti locali, nazionali e sovranazionali, di organizzazioni, di associazioni e gruppi di donne, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

### **Art. 3) Associate**

Il termine associate indica le donne che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associate le fondatrici dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammesse a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Le associate hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Le associate sono dunque tenute all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associa-

tive, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo. Ciascuna associata ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro delle associate, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, che ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Possono essere nominate associate onorarie, su deliberazione del Consiglio Direttivo, donne aventi particolare rilievo e prestigio a parere dello stesso Consiglio Direttivo. Tale nomina avrà efficacia a decorrere dalla data di accettazione scritta.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

#### **Art. 4) Volontarie e lavoratrici**

Le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Alle volontarie possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dalle volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione può assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero delle lavoratrici impiegate

nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

#### **Art. 5) Ammissione delle Associate**

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione la richiedente è iscritta nel libro degli associati.

La richiedente alla quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

#### **Art. 6) Recesso ed esclusione**

La qualifica di associata è a tempo indeterminato, ma l'associata può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera la recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associata che sia venuta meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascuna associata o che non versi la quota associativa annuale può essere esclusa con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associata può essere riammessa.

#### **Art. 7) Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea delle associate;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo.

Le cariche sociali sono gratuite e - data l'assoluta democraticità della struttura associativa - elettive.

Alle componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Art. 8) Assemblea delle Associate**

##### **A) Funzioni**

L'assemblea delle associate:

- nomina e revoca le componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un'associata;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

#### **B) Convocazione**

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle associate aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associata a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associata nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

#### **C) Diritto di voto**

Hanno diritto di voto tutte le associate in regola con il versamento delle quote sociali.

Ciascun associata esprime un solo voto. All'associata che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) sue associate con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associata può farsi rappresentare in assemblea da altra associata mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un'associata può ri-



cevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associate.

Il voto si esercita in modo palese.

#### **D) Svolgimento**

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla componente più anziana in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questa, dall'Associata indicata dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dalla Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

La Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; la Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale delle associate partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito alla Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità delle intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutte le intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

#### **E) Maggioranze**

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno delle associate aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero delle associate intervenute.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto oc-

corre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità le componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

#### **Art. 9) Consiglio Direttivo**

##### **A) Funzioni**

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea delle associate;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione delle associate;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione delle associate;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- approvare il Regolamento per la gestione del Centro di Accoglienza e della Casa di Ospitalità;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più delle proprie componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

## **B) Composizione**

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di associate fino ad un massimo di 9 (nove) determinato dall'assemblea in sede di nomina. Le componenti il Consiglio Direttivo sono scelte fra le associate persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Esse sono rieleggibili.

Le componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno la Presidente e la Vice Presidente, ed eventualmente una Segretaria Generale ed una Tesoriera.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare una o più consigliere, le altre provvedono a sostituirle; le consigliere così nominate restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

## **C) Funzionamento**

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutte le sue componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza delle sue componenti; in caso di parità prevale il voto della Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità

non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita alla Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutte le intervenute di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti la Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

#### **D) Doveri dell'ufficio**

Le componenti il Consiglio Direttivo sono tenute a partecipare all'attività in modo attivo e personale. La consigliera che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerata dimissionaria.

Ciascuna consigliera deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

Le componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenute ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Le componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, delle associate e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

#### **Art. 10) Presidente dell'Associazione**

La Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletta all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento, la Presidente viene sostituita dalla Vice-Presidente.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, la Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

## **Art. 11) Organo di Controllo**

### **A) Funzioni**

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

### **B) Composizione**

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

## **Art. 12 Revisione legale dei conti**

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

## **Art. 13 Patrimonio dell'Associazione**

### **A) Composizione**

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi delle associate e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione del valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila) o comunque non inferiore al limite previsto dalla legge, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al manteni-

mento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

#### **B) Funzione**

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associate, lavoratrici, collaboratrici, amministratrici ed altre componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

#### **C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare**

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

#### **Art. 14) Bilancio**

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redigerà annualmente un rendiconto economico della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, che delibererà ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

Nei casi previsti dalla Legge dovrà essere redatto il bilancio.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del terzo settore direttamente collegate con lo stesso Ente.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione dovrà depositare annualmente presso il Registro Unico Nazionale i rendiconti ed i bilanci preventivi.

**Art.15 Devoluzione**

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

FIRMATO: MANUELA ULIVI

CAMILLA RIVANI FAROLFI

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Paullo, 18 novembre 2019.

Firmato digitalmente dal notaio Camilla Rivani Farolfi